

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore", una associazione denominata "Itacare-P (ITalian Alliance for CARdiovascular REhabilitation and Prevention) Ente del Terzo Settore", che, una volta inserita nell'elenco delle società scientifiche istituito presso il Ministero della Salute, assumerà la denominazione "Itacare-P (ITalian Alliance for CARdiovascular REhabilitation and Prevention) Società Scientifica Ente del Terzo Settore" di seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Varese, con durata illimitata; il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo sociale, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017.

L'associazione ha per oggetto, fra le attività di interesse generale di cui alla lettera h) dell'articolo sopracitato, quello della "ricerca scientifica e della formazione di particolare interesse sociale", sui temi dell'epidemiologia, della prevenzione e della riabilitazione delle malattie cardiovascolari, a beneficio dei pazienti e della popolazione generale.

Essa ha lo scopo di:

- a) promuovere sia lo sviluppo che gli studi e le ricerche scientifiche nell'ambito dell'epidemiologia, della prevenzione e della riabilitazione delle malattie cardiovascolari in Italia, a beneficio dei pazienti e della popolazione generale;
- b) favorire la diffusione delle conoscenze sui medesimi temi a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso un proprio sito web e una rivista scientifica di riferimento;
- c) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri soci attraverso iniziative quali convegni, seminari, pubblicazioni nei campi di interesse, anche in collaborazione con altre associazioni, con società scientifiche e organismi scientifici sia nazionali che internazionali;
- d) favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori nel campo della epidemiologia,

della prevenzione, della clinica e della riabilitazione nel

campo delle malattie cardiovascolari, anche attraverso programmi di aggiornamento e formazione permanente E.C.M., compresa la modalità F.A.D. (formazione a distanza) ed in collaborazione con altre associazioni, società scientifiche, organizzazioni ed enti pubblici e privati ed organismi scientifici nazionali ed internazionali;

e) proporre, aggiornare, diffondere e implementare protocolli, linee-guida, documenti di consenso e standard per l'esecuzione di valutazioni omnicomprensive dei soggetti a rischio oppure affetti da malattie cardiovascolari e per la conduzione di programmi preventivi e riabilitativi anche in collaborazione con istituzioni nazionali e regionali, organizzazioni di carattere scientifico, istituti universitari e con altri enti del Terzo Settore;

f) collaborare con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, le Regioni e Province Autonome, le ASL ed altre Istituzioni ed Organizzazioni Sanitarie Pubbliche sia nazionali che nell'ambito dell'Unione Europea;

g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Inoltre l'associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti con particolare riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

A tal proposito l'associazione potrà partecipare a società di capitali che abbiano come oggetto esclusivo la realizzazione di corsi ECM, anche attraverso la forma di sperimentazioni cliniche che coinvolgano attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie o terapie, organizzate e certificate secondo le normative del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

L'associazione, in relazione all'ammissione degli associati, si impegna ad adottare criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, su delibera del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze.

Sono associati coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che sono appartenenti agli Ordini delle Professioni Sanitarie in base alla Legge "Lorenzin" n. 3/2018 e successive modifiche ed integrazioni e che si occupino di epidemiologia, prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari anche se non in via esclusiva ovvero coloro che operino nei settori oggetto delle attività previste nello statuto.

Tutti gli associati hanno medesimi diritti e obblighi.

Sono **associati onorari** coloro i quali sono nominati tali dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti professionali e scientifici nell'ambito del settore della Cardiologia Riabilitativa; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e godono dei medesimi diritti degli altri associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione dell'Ordine delle Professioni Sanitarie di appartenenza con il numero e la provincia di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarla all'interessato con la rela-

tiva motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60

giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e validamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo ed alla presenza del Consigliere con delega alla Segreteria Generale o altro/i Consigliere/i indicato/i dal Consiglio Direttivo;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, per il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno solare coincidente con l'esercizio sociale, per recesso volontario dell'associato o per esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca dan-

ni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere per qualsiasi motivo all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- il Revisore legale, se obbligatorio per legge.

E' esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con le quote annuali associative.

Ciascun associato ha un voto.

È prevista la possibilità di presenziare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È ammessa la rappresentanza in Assemblea mediante delega, con il limite di una sola delega per associato: la delega deve essere espressa per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, ed in caso d'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione deve essere inviata, prima dell'inizio

dell'assemblea, al Segretario Generale oppure all'ufficio di segreteria, amministrativa, in questo caso unitamente alla copia del documento d'identità del socio delegante.

La convocazione dell'Assemblea, su iniziativa del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10(dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato mediante uno o più dei seguenti mezzi: posta ordinaria, e/o mail, pec o altro strumento idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge a scrutinio segreto, fra i soci in regola, i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- revoca i componenti degli organi sociali
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti sociali;
- nomina eventuali associati onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario incaricato della verbalizzazione nella persona del Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona di un altro socio proposto dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, con almeno un quarto degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere con delega alla Segreteria generale ed il Consigliere con delega alla Tesoreria;
- affidare ai Consiglieri incarichi specifici relativi ad attività di preminente interesse per l'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare la quota associativa annuale;
- formulare i programmi di attività associativa, anche per le attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto alle stesse, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili da fornire all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- proporre all'Assemblea la nomina ad associato onorario di

soggetti che si sono distinti per particolari meriti professionali e scientifici nell'ambito del settore della Cardiologia Riabilitativa;

- predisporre l'eventuale regolamento assembleare da sottoporre all'Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- predisporre gli eventuali regolamenti interni per il regolare funzionamento dell'Associazione, da sottoporre l'assemblea dei soci;

- nominare tra i soci i componenti del Comitato Scientifico;

- curare la puntuale pubblicazione sul sito dell'associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi, degli incarichi retribuiti e dell'attività scientifica, aggiornato costantemente.

Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti, incluso il Presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili una sola volta per un successivo mandato. I componenti, per l'esercizio della carica, non potranno ricevere alcun compenso. Agli stessi potranno essere riconosciute le spese sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti nell'ultima elezione. In caso di parità prevarrà chi è iscritto all'associazione ininterrottamente da un maggior periodo di tempo. A parità di periodo di iscrizione, prevarrà l'età anagrafica. Il candidato eletto al posto del consigliere dimissionario durerà in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora la cessazione avvenisse negli ultimi sei mesi del mandato, tale periodo non verrà considerato ai fini dei criteri di rieleggibilità.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al momento di accettazione della carica i consiglieri eletti dovranno rilasciare apposita dichiarazione nella quale si dichiarano autonomi ed indipendenti con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno tre vol-

te all'anno. La convocazione, con relativo ordine del giorno

ed indicazione della data, dell'orario e del luogo, è fatta mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque giorni prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente.

Alle riunioni possono partecipare, se ritenuto necessario dal Presidente, altri soci con funzione consultiva ma senza diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Segretario Generale)

All'interno del Consiglio Direttivo è nominato il Segretario Generale il quale è incaricato:

- della convocazione, su incarico del Presidente, delle riu-

nioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;

- della formulazione, su incarico del Presidente, dell'ordine del giorno;
- della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- del coordinamento delle attività a carattere amministrativo, su incarico ed indicazione del Presidente;
- della tenuta dei libri sociali.

E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi all'occorrenza di figure professionali specifiche o di aziende specializzate per il supporto dell'attività del Segretario Generale. Il relativo onorario è a carico dell'Associazione.

ART. 12

(Tesoriere)

All'interno del Consiglio Direttivo è nominato il Tesoriere il quale:

- è incaricato della tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri contabili;
- affianca il Presidente nella stipula dei contratti e ne segue l'applicazione;
- affianca il Presidente nelle valutazioni economico-finanziarie delle singole iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi all'occorrenza di figure professionali specifiche o di aziende specializzate per il supporto dell'attività del Tesoriere. Il relativo onorario è a carico dell'Associazione

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs 177/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, prevede un Comitato di coordinamento che è composto da un coordinatore e da un numero di responsabili di specifica area d'interesse fissato dallo stesso Comitato in funzione delle attività in cui si articola il Comitato stesso. I suoi componenti sono scelti fra i soci dell'associazione, su proposta del Presidente.

Il coordinatore del Comitato Scientifico ha diritto di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico ha, come scopo principale, la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica; tali verifiche e controlli saranno da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

La sua organizzazione è strutturata secondo norme di funzionamento definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità agli artt. 13 e 14 del Dlgs 117/2017 ed alla modulistica prevista dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 20

(Libri)

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il ri-

chiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 21
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e l'attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22
(Lavoratori)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 23
(Incompatibilità e conflitto d'interessi)

Allo scopo di prevenire e/o regolare eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse, gli associati che ricoprono cariche statutarie o incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo sono tenuti ad informare il Presidente dell'associazione della eventuale nomina a cariche o di eventuali conferimenti di incarichi in altre associazioni od en-

ti che perseguono gli stessi scopi dell'associazione, o anche di eventuali incarichi ricevuti da parte di soggetti privati che possano costituire conflitto d'interessi con l'associazione, andando anche solo potenzialmente a condizionare l'esercizio delle funzioni svolte nell'associazione. Quanto sopra entro venti giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dell'incarico.

2. Le stesse informazioni su eventuali cariche o incarichi potenzialmente incompatibili o in conflitto d'interesse, come definiti al punto precedente, dovranno essere fornite al Presidente dell'Associazione dai titolari di cariche statutarie entro venti giorni dalla loro elezione.

3. Il Consiglio Direttivo valuterà le situazioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, deciderà in merito alla eventuale incompatibilità e comunicherà all'interessato la decisione presa.

4. Il Presidente, venuto comunque a conoscenza di cariche o di conferimenti di incarichi come da commi 1 e 2 del presente articolo, porterà l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo, che si riunirà ed assumerà le decisioni in merito.

5. In caso di mancata informazione da parte dell'associato o di mancata scelta e/o di mancata comunicazione della scelta fatta, qualora ne sia stata dichiarata l'incompatibilità, il Consiglio Direttivo inviterà la persona a dar corso alla rimozione dell'incompatibilità entro trenta giorni e, in caso di mancato rispetto di tale termine, ne dichiarerà la decadenza.

6. Anche fuori dai casi sopra previsti, i titolari di cariche statutarie o di incarichi che si trovino in conflitto d'interessi relativamente ad una o più operazioni, hanno l'obbligo di dichiararlo e astenersi da agire o deliberare.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25

(Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o tra gli associati e l'associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato,

sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

L'arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.

ART. 26

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Marco Ambrosetti

F.to: Andrea Guglielmoni Notaio

